

Spett.le (Intestazione della Distribuzione Locale),

preso atto della Vostra (circolare/nota informativa), inviata ai rivenditori in merito alla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sono d'obbligo alcune osservazioni.

Innanzitutto, si sottolinea che l'art. 34, comma 41, della legge in questione - novellando la lettera d-ter del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 aprile 2001, n. 170 -, precisa unicamente che “[...] *gli edicolanti nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, possono restituire al distributore, defalcandone il valore a compensazione delle successive anticipazioni allo stesso, il materiale fornito in conto vendita*”.

Ora, è di dominio comune che, proprio grazie al cd. “conto vendita”, l'edicolante dispone di un assortimento di prodotti editoriali quotidiani e periodici da mettere in vendita senza doversi fare carico, a priori, del loro costo d'acquisto, potendo pagare all'editore, per il tramite del distributore, solo ciò che riuscirà a vendere e, quindi, restituire al distributore tutto il prodotto editoriale quotidiano e periodico che gli rimane invenduto dopo un certo periodo di tempo. Pertanto, è pacifico che la nuova disposizione legislativa in discussione troverà applicazione per il prodotto editoriale quotidiano e periodico fornito in “conto vendita” o, per dirla in termini a tutti noi noti, in “conto deposito”.

Peraltro, dal momento che il termine “*periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore*” ha assunto rango di norma legislativa va da sé che, prima di lanciarsi in estemporanee quanto unilaterali interpretazioni della norma, è il caso che tale “*periodo di permanenza*” sia dichiarato dall'editore e indicato in modo chiaro e certo sulla pubblicazione quotidiana e periodica, poiché, ove ciò non fosse, non si vede come si potrebbe opporre all'edicolante alcunché in ordine alla eventuale resa del prodotto.

Vi invitiamo, quindi, ad attendere l'eventuale interpretazione unitaria della disposizione sopra citata, da parte di chi di competenza, anche a seguito di eventuali incontri tra le organizzazioni nazionali delle distribuzioni locali e dei rivenditori.

Da ultimo, anche se si scade quasi nell'ovvietà, è appena il caso di ricordare che, nell'eventualità in cui doveste ritenere violata una disposizione normativa da parte di taluno, l'unico strumento di tutela concesso è il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente; pertanto, Vi diffidiamo - per il futuro - dal mettere in atto minacce di azioni ritorsive e/o coercitive nei confronti degli edicolanti serviti, che hanno scopo meramente intimidatorio e sono, comunque, illegittime e prive di fondamento giuridico.

Tanto dovevamo. Distinti saluti

p. Sinagi Provinciale